

sensi dell'art.30 del Codice Civile e degli articoli 11 e 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo. L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1966 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci e l'Associazione, o fra i soci tra loro, dovrà essere devoluta ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, il quale deciderà, quale amichevole compositore, ed è dispensato fino d'ora da ogni formalità di rito. Gli arbitri saranno nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo dai due arbitri d'accordo.

In caso di disaccordo, il terzo arbitro, che avrà funzioni di Presidente, sarà nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni.

F.TO FRANCESCO SCAGLIONI

F.TO MARESCO BALLINI

F.TO MARIANNA BERTI

F.TO PREDIERI MARSILIO

F.TO PRAVETTONI EUGENIA

F.TO ANTOINE METIN

F.TO MARCO CASINI - NOTAIO -